

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti

Div. I Sez. I
Prot. 512184/A.2.16

Roma, 2 marzo 1964

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
e, p. c.: A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI

OGGETTO: Legge 21 dicembre 1961, n. 1501. Aggiornamento dei canoni demaniali.

CIRCOLARE N. 67
SERIE II

TITOLO: Demanio Marittimo

In sede di esame di singole pratiche di concessione demaniale si è avuto modo di rilevare che alcune Capitanerie di Porto, nel rinnovare, per il 1964, le licenze di concessione rilasciate nell'ambito del loro Compartimento Marittimo, hanno ritenuto opportuno, nelle more della definitiva determinazione ai sensi delle vigenti norme dei canoni demaniali, chiedere, fin da ora, ai titolari di dette licenze, la corresponsione di quei nuovi maggiori canoni proposti dalle competenti Intendenze di Finanza.

L'adozione di questa prassi - alla quale si è evidentemente ritenuto di dover ricorrere in considerazione delle obiettive difficoltà in cui si sono venuti a trovare gli uffici periferici e centrali dell'Amministrazione Marittima e di quella Finanziaria per far fronte tempestivamente ed integralmente ai nuovi oneri imposti agli Uffici stessi dall'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 - ha, peraltro, già dato luogo a varie proteste da parte degli interessati, i quali eccepiscono che, nell'avanzare dette richieste, non è stata osservata la procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della suindicata legge, il quale, com'è noto, attribuisce a questo Ministero ed a quello delle Finanze la competenza a stabilire i canoni relativi alle concessioni di suoli

CA VIA
- 9 MAR. 1964 -
Prot. N. 1305/51

di demanio pubblico marittimo destinati o comunque utilizzati per costruzioni di durata superiore ad un anno e quelli per la utilizzazione di spiagge e di arenili concessi a ville private, alberghi o pensioni.

Al fine di non esporre l'Amministrazione a controversie che potrebbero portare ad un'eventuale declaratoria di illegittimità della procedura adottata, si ravvisa l'opportunità che codeste Capitaneerie di porto si astengano, in tutti quei casi in cui non sia stato ancora possibile completare l'iter previsto dall'ultimo comma dello art. 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 dal richiedere, per il 1964, quei maggiori canoni concordati in sede locale con le Intendenze di Finanza e continuino ad applicare i medesimi canoni in precedenza corrisposti dai titolari delle licenze di concessione, nelle quali sarà, ovviamente, inserita la clausola che fa obbligo agli stessi di versare l'eventuale conguaglio, allorchè il canone sarà fissato, in via definitiva, di concerto fra idue competenti Ministeri.

Peraltro, a garanzia del pagamento degli eventuali conguagli che, una volta integralmente espletata la suddetta procedura, potranno essere richiesti agli interessati, sarà preteso dagli stessi il versamento a titolo di cauzione di una somma pari alla differenza tra l'ammontare del canone attualmente corrisposto e quello ora proposto dalle Intendenze di Finanza.

L'adempimento di detto obbligo costituirà ovviamente condizione inderogabile per il rinnovo agli interessati delle relative licenze di concessione.

Si rimane in attesa di un pronto, cortese cenno di assicurazione.

IL MINISTRO
SPAGNOLLI



P. C. C.
L'ISPETTORE GENERALE

DeM/mr

P. C. C. C. C.

P. C. C. C. C.